



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **dodici**, del mese di **novembre**, alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ROSSO PAOLO	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
CAREGLIO LUISA	Consigliere	X	
OCCHETTI CARLA	Consigliere	X	
SOMA' GIACOMO	Consigliere	X	
MORELLO Daniela	Consigliere		X
MAROLO BATTISTA	Consigliere	X	
NIZZA ALBERTO	Consigliere	X	
FEIMI ELISABETTA	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. CARAFA Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSSO PAOLO** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamate:

- la revisione straordinaria, approvata ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P con la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, nella quale sono state individuate quelle che dovevano essere alienate;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2017, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/09/2018;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2018, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2019;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2019, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2020;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2020, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2021;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2021, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/12/2022;
- la ricognizione, effettuata ai sensi dell'art 20 del D.L.gs 19/08/2016, n. 175 di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteu Roero, alla data del 31/12/2022, approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/12/2023;

Ricordato

- che il Testo Unico decreto n. 175 del 2016 ha introdotto una disciplina organica in materia di società a partecipazione pubblica, intervenendo tanto sull'ordinamento delle società, quanto su quello delle amministrazioni pubbliche. In relazione a quest'ultimo aspetto, il decreto n. 175 del 2016 ha circoscritto – sia in una logica funzionale (c.d. “vincolo di scopo pubblico”), che di oggetto (c.d. “vincolo di attività”) – il perimetro delle

attività economiche che possono essere esercitate dalle pubbliche amministrazioni attraverso la partecipazione a una società di capitali.

- il legislatore richiede non solo che le partecipazioni siano conformi ai requisiti generali di cui agli articoli 4 e 5 del TUSPP, ma, all'articolo 20, ha anche introdotto un'ulteriore serie di limitazioni;

Considerato

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Dato atto che si evidenzia che vi è una società che versa in situazioni economico- finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016).

La società EGEA S.p.A in data 22/06/2023 ha depositato, presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26/09/2024, ns prot. n. 2990, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Nell'ambito del provvedimento di Revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2022, il Consiglio Comunale, alla luce dell'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte di EGEA S.p.A. e di alcune società del gruppo, nelle considerazioni in premessa, precisava che "[...] gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio 2022, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato, della CNC e, dall'altro, della partnership; infatti solo al termine del percorso negoziato e del percorso di partnership saranno disponibili le informazioni necessarie alla formazione del

progetto di bilancio, da parte del Consiglio di Gestione, che dovrà essere poi approvato dal Consiglio di Sorveglianza”, ritenendo pertanto opportuno, prima di intraprendere determinate azioni, attendere la conclusione del percorso di ricerca della partnership e l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, in quanto la medesima procedura congelava di fatto la situazione strutturale, economico, patrimoniale e finanziaria della società fino alla conclusione della stessa.

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato, nella medesima seduta consiliare odierna, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico- finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Dato inoltre atto che:

- In occasione della ricognizione straordinaria imposta dall'articolo 24 del Testo Unico, gli enti locali soci del Mercato Ortofrutticolo del Roero – pur confermando, con formulazioni pressoché identiche, il carattere strategico delle partecipazioni detenute nella Società (e, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del TUSPP) – hanno dovuto dare atto della sussistenza della circostanza di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 (*avere sviluppato un fatturato medio, nei tre esercizi antecedenti quello di ricognizione (2013-2014-2015), non superiore a 500.000,00 €*), deliberando conseguentemente l'alienazione delle partecipazioni detenute.
- Gli atti successivamente adottati dai Comuni aderenti al MOR ai sensi dell'articolo 20 hanno condotto a una sostanziale conferma della misura di razionalizzazione prescelta (l'alienazione della partecipazione), con una diffusa riserva di “ripensamento” della stessa nell'ipotesi in cui le norme della legge di Bilancio avessero consentito la conservazione della medesima, ovvero fosse tecnicamente possibile giungere alla trasformazione della società in altro soggetto giuridico legittimato allo svolgimento delle medesime attività.
- Il comma 723 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto, all'articolo 24 del TUSPP, un comma 5-bis, per il quale “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche”, i commi 4 e 5 non si applicano fino al 31.12.2021 «*nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione*».
- Nel triennio in questione (2013-2015) il MOR – in base ai dati contenuti nei piani di ricognizione prodotti dai comuni soci – presentava un risultato medio in utile per € 4.411,00.
- Alla luce di tale dato, gli enti partecipanti al MOR hanno ritenuto pertanto di avvalersi della previsione di cui al c. 5 bis dell'art. 24 del TUSPP, riservandosi in tal modo una più oculata verifica e valutazione della misura di razionalizzazione atta a consentire il migliore, più efficiente e più efficace perseguimento dell'obbiettivo di garantire il proseguimento dell'attività attualmente svolta dal MOR stesso (attività di gestione del mercato).

- Detta modalità di gestione ha potuto proseguire fino al 31/12/2021 e, successivamente, in applicazione del comma 3bis dell'art. 16 del DDL di conversione in legge del D.L. 73/2021 (decreto Sostegni bis), sino al 31/12/2022;

Evidenziato che:

- nel corso del corrente anno 2022, d'intesa con gli altri comuni partecipanti al MOR, lo stesso ente si è impegnato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR, garantendone l'attuazione entro le scadenze di legge, salvo il subentro di differenti disposizioni normative in materia.
- è stata verificata la possibilità di trasformazione del MOR in azienda speciale, in quanto confacente con l'esigenza di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'azienda consortile inoltre potrà proseguire la promozione dei prodotti agricoli del territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali;
- la Società Consortile a r.l. Mercato Ortofrutticolo del Roero (MOR) ha pertanto fatto pervenire ai Comuni aderenti, e quindi anche al Comune di Monteu Roero, la proposta di modifica sociale, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di addivenire, con decorrenza 01/01/2023, alla trasformazione del MOR da *Società consortile a responsabilità limitata denominata "Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata"*, ad *Azienda speciale consortile sotto la denominazione di "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero"*, in conformità a quanto disposto Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/12/2022 il Comune di Monteu Roero ha condiviso tale proposta, approvandola e approvandone lo Statuto, rilevando altresì che con la nota del Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. prot. in data 23.11.2022, al n. 4215 è stato comunicato che il nuovo Statuto della Società, approvato nell'Assemblea Consortile in data 2.11.2022, tiene conto del recesso del Comune di Montaldo Roero e Santo Stefano Roero, con riduzione del capitale sociale e conseguente variazione delle quote percentuali dei soci rimanenti, che per il ns. Comune è quindi del 3,33% per una quota nominale di euro 2.664,16.
- Con nota del 09/03/2023 protocollata al n. 741 del 09/03/2023 l'ormai Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero ha trasmesso la nuova visura camerale della società, nonché il verbale repertorio n. 20.400 reg. a Cuneo il 29/12/2022 n. 28759 con il quale viene deliberata la trasformazione del MOR da Società consortile a responsabilità limitata denominata "Mercato Ortofrutticolo del Roero scarl", ad "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero", con il conseguente adeguamento dello statuto societario, dando atto che la trasformazione avrebbe prodotto effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari;
- l'Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero, trasformata con decorrenza 01/01/2023 in azienda speciale consortile, non è soggetta alla ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che in merito al Gal Langhe Roero Leader Società consortile a Responsabilità limitata si evidenzia quanto segue:

- i GAL sono espressamente esclusi dalla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi di

quanto di seguito specificato:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda i Gruppi di Azione Locale;
 - l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; se ne deduce che i GAL sono esclusi dalla ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipata pubbliche.
- le Amministrazioni Pubbliche sono autorizzate a non procedere all'alienazione delle proprie quote nel GAL alla luce della seguente disposizione del D.Lgs. 175/2016:
- art. 24 comma 1 *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in **societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4**, ...omissis..., sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2"*; i GAL rientrano nelle categorie di cui all'art. 4;
 - art. 24 comma 5-bis *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*; il GAL Langhe Roero Leader nel triennio precedente ha sempre avuto utili di bilancio;
 - art. 24 comma 5-ter *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*; il GAL Langhe Roero Leader nel triennio 2017-2019 ha sempre avuto utili di bilancio.

Rilevato, pertanto, che:

-tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2023 entro i termini previsti dalla legge, ove la società EGEA S.p.A. ha contestualmente approvato anche il bilancio 2022, a seguito della omologazione degli Accordi di Ristrutturazione da parte del Tribunale.

-si è proceduto alla valutazione delle azioni da intraprendere sulle stesse, di mantenimento ovvero di razionalizzazione, e precisamente:

- verificare il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.
La società dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", ha approvato ed attuato nel corso dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.", che hanno comportato un cambiamento della stessa.
Questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.
Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA

S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

A partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

Si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, come evidenziato negli atti acquisiti atti del Comune, ns. prot. n. 3209 del 14/10/2024;

- determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023- 2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il valore della perdita d'esercizio rilevata dal bilancio consolidato dell'esercizio 2023 ammonta ad €.3.807.407,00.

Il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023 ammonta ad €.44.423.445,00. Il comune detiene una partecipazione dello 0,1160 %.

Si sottolinea infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

Rilevato inoltre quanto in ultimo evidenziato nella DCC 23 del 30.11.2020 in merito al recesso dalla Società a Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque;

Evidenziato inoltre che si ritiene opportuno individuare la società CO.GE.S.I. S.c.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di SISI s.r.l., che detiene il 30,296% delle relative quote: la quota di partecipazione indiretta da parte del Comune di Monteu Roero risulta essere 0,33%;

Visto che l'esito della revisione periodica ha palesato la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione (dismissione) verso la società partecipata Egea S.p.a., mediante l'immediato esercizio del diritto di recesso così come rappresentato nelle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti "Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024", allegato B alla presente e nella Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024, allegato C alla presente;

Viste le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2023;

Rilevato che con la deliberazione n.6/2019/PAR del 31 luglio 2019, la Corte dei Conti Sez. Valle d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai comuni, del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, in luogo del modello dell'applicativo "*Partecipazioni*", e quindi nell'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni gli uffici successivamente provvederanno alla compilazione ed invio delle schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

.....
Relazione il Vicesindaco elencando le partecipazioni detenute dal Comune:

- **EGEA SPA**
- **S.T.R.**
- **SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.**
- **ENTE TURISMO LANGHE, MONFERRATO, ROERO**
- **ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE SPA**

“Il problema è l'EGEA, 0,116% di quota è a debito totale di 40 milioni ed oltre – dobbiamo accantonare 53.000 di avanzo di Bilancio. Lo sappiamo dal 13 ottobre e per legge entro il mese dobbiamo prendere provvedimenti. Tutti i Comuni stanno deliberando il recesso. Sono a – 83 milioni (-382 milioni di consolidato!!) scalando il capitale sociale = - 40 milioni. L'obiettivo è di svincolare con l'anno nuovo”.

Il consigliere di minoranza signor MAROLO interviene: “Accantonare non significa pagare, vero?”.

Il Sindaco riferisce: “Confermo”.

Il Vicesindaco: “Col recesso dovremmo uscire da questo problema”.

L'outdoor: offerta turistica. Noi siamo rappresentanti dell'Associazione Sindaco Roero c/o Ecomuseo.

Il consigliere di minoranza signora FEIMI interviene: “Solo l'EGEA dismettiamo? Subentra altro?”.

Il Sindaco risponde: “NO”.

Tenuto conto del parere prot. 3510 del 12/11/2024 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi;

DELIBERA

- Di prendere atto e approvare:
 - la RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
 - le schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti "Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024" come da allegato B alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
 - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024 come da allegato C alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 con le seguenti risultanze finali:

Codice fiscale società	Denominazione società	Esito Revisione e Motivazioni della scelta	% Quota di partecipazione	Attività svolta
00314030180	Egea Spa	Dismissione della partecipazione mediante l'immediato esercizio del diritto di recesso.	0,1160	Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.
02996810046	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.	0,98	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti
03168260044	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.	1,10	Gestione servizio idrico integrato

00451260046	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi spa	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto viene erogato e prodotto un servizio di interesse generale	2,24	Gestione acquedotto delle Langhe per conduzione e distribuzione acqua
02513140042	Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.	0,14	Promozione turistica del territorio

– Di dare atto che:

- si ritiene opportuno individuare la società CO.GE.S.I. S.c.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di SISI s.r.l., che detiene il 30,296% delle relative quote: la quota di partecipazione indiretta da parte del Comune di Monteu Roero risulta essere 0,33%;
 - il Gal Langhe Roero Leader Società consortile a Responsabilità limitata non è stato ricompreso nella presente ricognizione alla luce di quanto evidenziato in premessa;
 - l'Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero, trasformata con decorrenza 01/01/2023 in azienda speciale consortile, non è soggetta alla ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
 - Si dismette la partecipazione Egea s.p.a. mediante l'immediato esercizio del diritto di recesso, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, nonché nelle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti "Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024", allegato B alla presente e nella Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024, allegato C alla presente;
- di determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31/12/2023 pari ad €.44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,1160% per un importo di €. 51.531,20, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;
- Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato:
- a tutte le società partecipate dal Comune;

- ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Successivamente, con separata, apposita votazione in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO: ROSSO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/11/2024 al 29/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (ROSSO Paolo)

Relata di pubblicazione N.
Dal 15/11/2024 al 29/11/2024

IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15/11/2024 al 29/11/2024

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (ROSSO Paolo)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(BERTORELLO Marina)



Allegato a)

Patrimonio della PA

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2024, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.

In particolare è stata compilata la relativa scheda per

- le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 per recesso, nella fattispecie trattasi della società Tanaro Servizi Acque S.r.l.;
- le partecipazioni dirette non più detenuta al 31.12.2023 per fusione, nella fattispecie trattasi della Sipi srl fusa nella Sisi srl.

Per quanto riguarda l'esito della presente revisione periodica, si palesa la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione verso la società partecipata Egea S.p.a. (Dismissione della partecipazione mediante l'immediato esercizio del diritto di recesso), per le motivazioni ampiamente descritte in premessa, nonché nelle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti "Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024", allegato B alla presente e nella Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024, allegato C alla presente.

l'Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero, trasformata con decorrenza 01/01/2023 in azienda speciale consortile, non è soggetta alla ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

SCHEDA PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02846070049
Denominazione	Tanaro Servizi Acque S.r.l.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	07/08/2019
Ottenimento di un introito finanziario	sì
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	42,51
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	42,51
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	04/07/2019
Data prevista per l'incasso del saldo	Importo saldato
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01132540046
Denominazione	S.I.P.I. SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	si
Data della delibera di fusione	
Data di effetto della fusione	08/03/2019
Codice fiscale della nuova società/società incorporante	03168260044
Denominazione della nuova società/società incorporante	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. – SISI SRL
Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/società incorporante	1,11
Ottenimento di un introito finanziario	no
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	
Data dell'avvenuto incasso	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI ANNO 2024
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE COMUNE DI MONTEU ROERO

Codice fiscale dell'Ente: 81000510040

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

Nome:

NICOLO'

Cognome:

SPERONE

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA ROMA N. 6

Telefono:

0173/90131

Fax:

0173/960914

Posta elettronica:

monteu.roero@cert.ruparpiemonte.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00314030180	Egea Spa	1924	0,116	Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02996810046	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	2004	0,98	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti	NO	SI	NO	NO
Dir_3	03168260044	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L	2007	1,10	Gestione servizio idrico integrato	NO	SI	NO	NO
Dir_4	00451260046	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	1993	2,24	Gestione acquedotto delle Langhe per conduzione e distribuzione acqua	NO	NO	NO	NO
Dir_5	02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	1996	0,14	Promozione turistica del territorio	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotata in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
Ind_1	03434470047	CO.GE.S.I. srl	2012	S.I.S.I. S.r.l.	30,296	0,33	raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie	NO	SI

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Egea Spa	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

A partire dall'anno 2024 la società non ha più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.
 La società EGEA S.p.A. dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi, ha approvato ed attuato nel corso dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori., che hanno comportato un cambiamento della stessa.
 Questa complessa ed articolata operazione comporta in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.
 Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devalizzate".
 Si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale

- (a):** Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b):** Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c):** Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d):** Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	50,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	7
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	-17.536.433,00
2022	-83.513.850,00
2021	2.807.925,00
2020	2.459.881,00
2019	1.746.446,00
2018	1.087.337,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.248.566,00
Compensi amministratori	104.636,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2023	19.793.396,00
2022	10.918.918,00
2021	7.166.702,00
FATTURATO MEDIO	12.626.338,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'attuazione del Piano di Risanamento conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.
 Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate", rilevando quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.
 A partire dall'anno 2024, la società non svolge più un servizio di interesse generale nei servizi rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico. La stessa non produce più né beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1), né un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.a).
 La partecipazione non è più ritenuta strategica

Azioni da intraprendere:

Dismissione della partecipazione. La modifica sostanziale dell'oggetto sociale legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023 :

Numero medio dipendenti (e)	69,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	3.556.283,00
Compensi amministratori	17.838,00
Compensi componenti organo di controllo	8.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	542.562,00
2022	225.570,00
2021	244.929,00
2020	257.454,00
2019	180.686,00
2018	149.695,00

FATTURATO	
2023	24.919.955,00
2022	16.728.051,00
2021	13.154.288,00
FATTURATO MEDIO	18.267.431,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio ai soci.
Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	35,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	1.774.887,00
2022	1.074.932,00
2021	1.141.661,00
2020	1.361.267,00
2019	1.287.328,00
2018	1.272.213,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	2.434.132,00
Compensi amministratori	18.000,00
Compensi componenti organo di controllo	19.136,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2023	13.682.578,00
2022	12.653.107,00
2021	13.014.305,00
FATTURATO MEDIO	13.116.663,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito. Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000. Ha realizzato l'Acquedotto delle Langhe che ora gestisce e di cui provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	11,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	1.245.385,00
2022	243.480,00
2021	574.814,00
2020	308.524,00
2019	385.238,00
2018	441.967,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	547.974,00
Compensi amministratori	27.539,00
Compensi componenti organo di controllo	16.879,00

Importi in euro

FATTURATO	
2023	3.496.561,00
2022	3.221.549,00
2021	3.147.814,00
FATTURATO MEDIO	3.288.641,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussistono le condizioni di cui all'art.20, co. 2, in quanto la società ha registrato utili negli ultimi tre esercizi. Il patrimonio netto della società al 31.12.2023 ammonta ad €54.497.475,00 e risulta così composto: Capitale sociale €5.000.000,00 Riserva da rivalutazione €26.501.712,00, Altre riserve (tra cui risulta classificata quella per "fondo contributi c/capitale ex-art.55 TUIR") €19.694.760,00. Si evidenzia che gli importi accantonati a riserva sono consistenti e risultano adeguati a sostenere anche eventuali future perdite. La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente. A conferma della solidità finanziaria della società si evidenzia che le disponibilità liquide al 31/12/2023 ammontano ad €24.217.322,00.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili e nel rispetto delle indicazioni di cui alle leggi regionali di riferimento. La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **(a)**

Denominazione società partecipata: **(b)**

Tipo partecipazione: **(c)**

Attività svolta: **(d)**

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	23,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.160.730,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	23.952,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2023	3.144.948,00
2022	2.733.178,00
2021	2.540.091,00
FATTURATO MEDIO	2.806.072,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili. Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2. La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2023:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2023	0,00
2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00
2018	
2017	

Importi in euro

Costo del personale (f)	83.305,00
Compensi amministratori	77.000,00
Compensi componenti organo di controllo	12.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2023	57.858.997,00
2022	53.018.540,00
2021	565.363,00
2020	
2019	
FATTURATO MEDIO	37.147.633,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Secondo quanto segnalato dalla partecipante diretta SiSi Srl, il mantenimento della partecipazione in COGESI Srl risulta strategico sebbene la società presenti un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti.

Azioni da intraprendere:

Secondo quanto segnalato dalla partecipante diretta SiSi Srl, non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	01_Ind	(a)
Denominazione società partecipata:	CO.GE.S.I. srl	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie	(d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha lo scopo di coordinare e programmare le attività delle diverse società consorziate nei confronti dell'Autorità d'Ambito Cuneese per favorire il collegamento delle stesse nelle fasi del ciclo integrato dell'acqua nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni singolo soggetto consorziato, promuovere un raccordo tra i soci per uniformarne le decisioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione vigente in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	Diretta	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti	0,98	La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.
Dir_3	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	1,10	La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.
Dir_4	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	Diretta	Gestione acquedotto delle Langhe per conduzione e distribuzione acqua	2,24	Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile.
Dir_5	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.	Diretta	Promozione turistica del territorio	0,14	La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.
Ind_1	CO.GE.S.I. srl	Indiretta	raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie	0,33	Secondo quanto segnalato dalla partecipante diretta SiSi Srl, non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive e risulta strategico mantenere la partecipazione nella società.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,1160% (b)

Denominazione società partecipata: EGEE S.p.A. (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: 0,1160% (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc. (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

A partire dall'anno 2024 non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) e non produce più un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.a).
A partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico
L'attuazione del Piano di Risanamento conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEE S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione. Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEE S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".
Si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione della partecipazione mediante l'immediato esercizio del diritto di recesso.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Esercizio immediato del recesso

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si prevede un introito conseguente alla liquidazione della quota di possesso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_1	Egea S.p.A.	0,116	Esercizio immediato del recesso	0
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



COMUNE DI MONIEU ROERO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12040 - Tel. 0173.90131 - Fax 0173.960914

PEC: monieu.roero@cert.ruparpiemonte.it

RELAZIONE TECNICA
ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI ANNO 2024
AL 31/12/2023

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 22/12/2023, è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016.

Il medesimo art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente tale revisione ordinaria delle partecipazioni, quale continua analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Anche per l'anno 2024 vengono quindi verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente, in linea con l'analisi ed i contenuti della revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024.

Si evidenzia che il Comune di Monteu Roero non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Si evidenzia che vi è una società che versa in situazioni economico- finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016).

La società EGEA S.p.A in data 22/06/2023 ha depositato, presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26/09/2024, ns prot. n. 2990, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Nell'ambito del provvedimento di Revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2022, il Consiglio Comunale, alla luce dell'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte di EGEA S.p.A. e di alcune società del gruppo, nelle considerazioni in premessa, precisava che "[...] gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio 2022, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato, della CNC e, dall'altro, della partnership; infatti solo al termine del percorso negoziato e del percorso di partnership saranno disponibili le informazioni necessarie alla formazione del progetto di bilancio, da parte del Consiglio di Gestione, che dovrà essere poi approvato dal Consiglio di Sorveglianza", ritenendo pertanto opportuno, prima di intraprendere determinate azioni, attendere la conclusione del percorso di ricerca della partnership e l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, in quanto la medesima procedura congelava di fatto la situazione strutturale, economico, patrimoniale e finanziaria della società fino alla conclusione della stessa.

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il

mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato, nella medesima seduta consiliare odierna, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico- finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il Comune non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

La presente relazione tecnica è stata predisposta a seguito dell'analisi delle schede di revisione ordinaria delle partecipate, valutando per ogni organismo partecipato le azioni di razionalizzazione da intraprendere (mantenimento o razionalizzazione attraverso la dismissione delle quote).

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Denominazione società
Dir_1	Egea S.p.A.
Dir_2	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.
Dir_3	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L
Dir_4	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi spa
Dir_5	Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero

Si ritiene opportuno individuare la società CO.GE.S.I. S.c.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di SISI s.r.l., che detiene il 30,296% delle relative quote: la quota di partecipazione indiretta da parte del Comune di Monteu Roero risulta essere 0,33%;

Dir_1	C.F. 00314030180	Egea S.p.A.
-------	------------------	-------------

Anno di costituzione: 1924 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: NO Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

Attività svolta: Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori gas, idrico, teleriscaldamento ecc.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,1160% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale nominale importo 31/12/2023

€58.167.200,00 0,1160% €67.473,95

Capitale sociale residuo al 31/12/2023 calcolato con riferimento al patrimonio netto residuo

€13.743.755,00 0,1160% €15.942,76

Valore della riduzione del capitale sociale a seguito del trascinarsi della perdita 2022 e del risultato negativo del 2023

€44.423.445,00 0,1160% € 51.531,20

Valore patrimonio netto residuo €13.743.755,00 0,1160% €15.942,76

Società tenuta all'approvazione del bilancio consolidato

Bilancio consolidato 2023 perdita € -3.807.407,00 0,1160% €4.416,59

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

A partire dall'anno 2024 non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

A partire dall'anno 2024 non produce più un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.a).

Motivazione:

A partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

A partire dall'anno 2024 sussiste la seguente condizione:

- art.20, comma 2, lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Motivazione:

La società EGEA S.p.A. dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", ha approvato ed attuato nel corso dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.", che hanno comportato un cambiamento della stessa.

Questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

Si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Dismissione della partecipazione.

La modifica sostanziale dell'oggetto sociale legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

A partire dall'anno 2024, la società non svolge più un servizio di interesse generale nei servizi rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e la partecipazione non è più ritenuta strategica,

come di seguito dettagliatamente specificato ed argomentato.

La fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 sono stati caratterizzati da una spinta normativa orientata all'esternalizzazione dei servizi pubblici locali che ha favorito la proliferazione di organismi partecipati dagli enti locali, mentre, a partire dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 244 del 24/12/2007-Finanziaria 2008- Art. 3, commi 27, 28 e 29) si è assistito alla progressiva adozione di una ampia serie di norme restrittive, volte alla verifica del perseguimento delle finalità istituzionali oltre che ad un maggior controllo esercitato in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Questo comune si è sempre adoperato per la puntuale e tempestiva attuazione del dettato delle normative che si sono succedute nel tempo per la razionalizzazione delle società partecipate.

Con riferimento alla società EGEA S.p.A., quale società mista pubblico-privata (a maggioranza privata), per la quale il Comune di Monteu Roero detiene n. 1927 azioni ordinarie pari a nominali € 67.445,00, sono state sistematicamente verificati i requisiti, le finalità, e le motivazioni determinate nell'ambito dei provvedimenti sopra elencati come di seguito sintetizzato.

La società svolgeva attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate.

Nei provvedimenti la partecipazione era giustificata per i seguenti motivi:

- *“la struttura duale della società prevede il controllo del Consiglio di Sorveglianza da parte dei soci pubblici”;*
- *“l’Assemblea dei soci pubblici condiziona le scelte strategiche della società”;*
- *“...politica della Società indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico” ove “i soci pubblici contribuiscono a determinare gli indirizzi di tale politica”;*
- *garantire “una distribuzione di utili” e formalizzare “una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzavano il ruolo strategico nell’economia albese e di supporto al suo vivace reticolo di aziende”;*
- *“la partecipazione non comporta spese annuali per il nostro ente”.*

Era pertanto sistematicamente verificata la sussistenza dei presupposti delle normative vigenti tempo per tempo e i Consigli comunali ritenevano, *“nel momento storico e contesto economico, la società Egea s.p.a. indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali nei settori energetico, idrico integrato e rifiuti.”.*

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), sono stati tempestivamente e regolarmente approvati sia il piano di revisione straordinaria dell'anno 2017, che quelli di revisione ordinaria per gli anni dal 2018 al 2023.

In sintesi, tutti i Consigli Comunali che si sono succeduti e che hanno tempestivamente e regolarmente approvato, tempo per tempo, provvedimenti di razionalizzazione e/o revisione delle società partecipate in rigorosa applicazione delle rispettive normative, hanno determinato la strategicità della partecipazione in EGEA S.p.A. quale società che produce(va) beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico, svolgendo con profitto un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) che consenti(va) di distribuire ogni anno una quota di utili ai soci.

La società EGEA S.p.A in data 22/06/2023 ha depositato, presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCI”, e che al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26/09/2024, ns prot. n. 2990, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali

esercita direzione, coordinamento e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Nell'ambito del provvedimento di Revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2022, il Consiglio Comunale, alla luce dell'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi da parte di EGEA S.p.A. e di alcune società del gruppo, nelle considerazioni in premessa, precisava che "[...] gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio 2022, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato, della CNC e, dall'altro, della partnership; infatti solo al termine del percorso negoziato e del percorso di partnership saranno disponibili le informazioni necessarie alla formazione del progetto di bilancio, da parte del Consiglio di Gestione, che dovrà essere poi approvato dal Consiglio di Sorveglianza", ritenendo pertanto opportuno, prima di intraprendere determinate azioni, attendere la conclusione del percorso di ricerca della partnership e l'approvazione del bilancio di esercizio 2022, in quanto la medesima procedura congelava di fatto la situazione strutturale, economico, patrimoniale e finanziaria della società fino alla conclusione della stessa.

Al fine di valutare il permanere o meno della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, delle finalità perseguite, delle attività ammesse per la conseguente determinazione delle eventuali azioni da intraprendere, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione del gruppo EGEA nel corso degli anni ed analizzare la nuova struttura delineata a seguito dell'approvazione e dell'attuazione del Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.

EGEA S.p.A., multiutility albese a capitale misto pubblico-privato (con prevalenza di soci privati), svolge(va) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate. Il Gruppo risulta(va) attivo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Puglia, Campania e Sicilia.

Dagli anni 2000 in poi è stato avviato un processo di riorganizzazione del Gruppo, ove, a seguito di tali modificazioni, la Società, che precedentemente esercitava direttamente attività operative, al 31 dicembre 2023 svolgeva unicamente attività di *holding*, con un perimetro complessivo del Gruppo contava oltre 40 società. In tale prospettiva aveva mantenuto al proprio interno una robusta e articolata struttura operativa attraverso la quale forniva servizi di direzione strategica e di assistenza tecnica, informatica e amministrativa a favore delle società partecipate, oltre a una costante attività di supporto di carattere finanziario a favore delle stesse, connaturato alla sua funzione di capogruppo.

EGEA S.p.A., in qualità di capogruppo, attraverso il suo reparto amministrazione, finanza e controllo, svolgeva inoltre i servizi amministrativi e contabili anche a favore e nell'interesse delle società controllate e collegate, in forza di appositi accordi infragruppo, ed in particolare:

- servizi di staff, amministrazione, finanza, controllo, acquisti verso tutte le società del Gruppo;
- servizi tecnici per sviluppo iniziative di teleriscaldamento e rinnovabili verso le società di scopo costituite;
- finanziamenti fruttiferi erogati a società del Gruppo;
- altri servizi di natura residuale.

A partire dal 2022 e nei primi mesi del 2023 il Gruppo EGEA ha accusato una situazione di fortissimo stress finanziario a causa degli effetti della crisi energetica, delle minori disponibilità e dei crescenti costi delle materie prime e per la saturazione del mercato della cessione dei crediti fiscali con particolare impatto sulla controllante EGEA S.p.A. e sulle controllate EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. (nel seguito anche "EGEA PT"). Inoltre, le altre società del Gruppo non sono state in grado di contribuire positivamente alle finanze consolidate del Gruppo, in quanto tali società, pur non trovandosi in particolare tensione finanziaria, denotano un notevole assorbimento di

cassa per effetto di investimenti necessari alla preservazione delle relative concessioni pubbliche. Tale situazione ha fatto sì che il 22 giugno 2023 le Società EGEA S.p.A., EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA PT S.r.l. (unitamente alla “Società CNC”) abbiano ottenuto l’accesso alla composizione negoziata della crisi (la “CNC”), con domanda congiunta di nomina dell’esperto, quale iniziativa di gruppo, ai sensi degli artt. 12 e seguenti, e 25, CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18, comma 1, CCII.

Nel corso della CNC, quale elemento portante del percorso di risanamento e delle coerenti trattative con i creditori, il Gruppo EGEA ha condotto un processo competitivo volto all’individuazione di un partner strategico, ai fini di un’operazione straordinaria funzionale al rafforzamento industriale, patrimoniale e finanziario del Gruppo (l’ “Operazione Straordinaria”), quale unica soluzione possibile al fine di preservare il valore della continuità nell’interesse primario dei creditori nonché a salvaguardia del livello occupazionale e dei servizi di pubblica utilità resi dal Gruppo. All’esito di quanto sopra, le Società CNC hanno selezionato il Gruppo Iren quale soggetto portatore dell’offerta più competitiva, nell’ottica della migliore soddisfazione dei creditori, in termini di certezza, entità della proposta ed effettiva idoneità al risanamento del Gruppo.

L’offerta ed il successivo accordo con il Gruppo Iren hanno previsto e visto l’attuazione, nel corso dell’anno 2024, delle seguenti operazioni:

- l’investimento da parte di Iren in una nuova entità appositamente costituita da EGEA S.p.A. in forma di società di capitali (la società EGEA Holding S.r.l. di seguito “Newco Holding”), mediante sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale in denaro per un importo di 85 milioni (“Aumento Iren”);
- all’esito di tale aumento di capitale, EGEA Holding S.r.l. risulta partecipata in via paritetica da EGEA S.p.A. (indirettamente per il tramite di società il cui capitale è interamente detenuto da EGEA, Midco 2024 S.r.l.- “MidCo”) e da Iren, in ragione del 50% ciascuna. Inoltre, è stata costituita una società denominata EGEA Energie S.r.l. (“Newco Commerciale”), controllata interamente da Newco Holding;
- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Holding di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d’azienda di EGEA S.p.A., comprendente le sue società partecipate e dal ramo d’azienda di EGEA PT;
- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Commerciale di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d’azienda di EGEA Commerciale S.r.l., quest’ultimo acquisito non in via diretta da EGEA Holding S.r.l., bensì da Newco Commerciale.

Nell’ambito degli accordi è anche previsto che EGEA Holding S.r.l. acquisti il 100% di Lime Energia S.r.l. (holding oggi riconducibile al Fondo ICON, che detiene le partecipazioni in Ardea S.r.l., Reti Metano Territorio S.r.l. e TLRNET S.r.l.) rimborsando i relativi debiti contratti da tali società verso Lime Energia S.r.l. Conseguentemente al termine dell’Operazione Straordinaria, EGEA Holding deterrà direttamente ed indirettamente il 100% di TLRNET mentre l’esposizione dei debiti verso Lime Energia S.r.l. sarà verso il Gruppo Newco Holding.

Infine, una parte dell’Accordo di Investimento, in particolare nel Patto Parasociale, individua un apposito meccanismo di valorizzazione della Partecipazione EGEA che, principalmente, prevede il riconoscimento a favore di Iren di un diritto di acquistare la Partecipazione EGEA, esercitabile dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2024 (i.e., 31 marzo 2025) e fino al 31 marzo 2029, con formula predefinita di determinazione del prezzo (c.d. *strike price*), basata sull’EBITDA Consolidato di Newco Holding, come infra definito, con previsione di un importo *floor* minimo di Euro 85.000.000 soggetto a riduzioni per percentuali decrescenti di anno in anno (le “Riduzioni Percentuali Opzione *Call*”), in caso di esercizio dell’Opzione *Call* prima dell’approvazione del bilancio di esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2028, come indicato nel Patto Parasociale. È inoltre prevista la possibilità per ciascuna Creditrice Finanziaria di dichiarare di volersi soddisfare in *Waterfall* prevista ai sensi dell’Articolo 5 ADR Banche, quale apposita gerarchia di rimborso dei creditori finanziari.

Nei medesimi accordi è inserita la previsione di un regime di *governance* di Newco Holding inizialmente paritetica, che affidi la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, e preveda la paritetica partecipazione di Midco all’organo gestorio, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti, con previsione di una serie di materie riservate, da approvarsi a maggioranza qualificata nell’ambito dell’organo gestorio e non passibili di delega; è altresì previsto che, a far data

dal 1° gennaio 2025, tale regime di *governance* di Newco Holding possa divenire a controllo di Iren a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale pre- deliberato per finanziare taluni investimenti di sviluppo.

Per effetto dell'Operazione:

- EGEA S.p.A. detiene EGEA Commerciale (“svuotata” della relativa azienda), EGEA PT (“svuotata” della relativa azienda) e (tramite Midco) il 50% di NewCo Holding, essendo il restante 50% detenuto da Iren;
- NewCo Holding a sua volta detiene il 100% di NewCo Commerciale (cessionaria del ramo d'azienda di EGEA Commerciale), il ramo d'azienda di EGEA PT e tutte le partecipazioni detenute da EGEA S.p.A. diverse da EGEA Commerciale ed EGEA PT.

La nuova NewCo Holding risulta essere autonoma, esercitando attività di direzione coordinamento e controllo su di sé e sulle sue partecipate, con un regime di *governance* che ha affidato la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti.

In sintesi, l'atto di cessione del ramo d'azienda di titolarità di EGEA S.p.A. comprende:

- il complesso dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- tutte le partecipazioni, fatta eccezione per EGEA Commerciale ed EGEA PT (peraltro, spogliate dei relativi rami d'azienda operativi);
- tutti i restanti beni immobili e mobili.

Di conseguenza, EGEA S.p.A. conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”.

Alla luce di quanto sopra riferito, l'operazione di ristrutturazione del Gruppo EGEA determina, in capo ad EGEA S.p.A., le conseguenze di seguito descritte:

- il trasferimento del ramo d'azienda consistente nelle partecipazioni nelle principali società operative e della relativa struttura posta alla base dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, in capo ad una nuova società, indirettamente partecipata in misura pari al 50%, che diviene per effetto del trasferimento la nuova *holding* del Gruppo;
- l'attività gestoria di natura ordinaria della nuova *holding* è demandata a soggetti di emanazione Iren e dei creditori finanziari, di talché il potere di indirizzo di EGEA S.p.A. deve considerarsi venuto meno, o quantomeno fortemente annichilito;
- la partecipazione nella nuova *holding*, detenuta indirettamente da EGEA S.p.A., è oggetto di opzione d'acquisto da parte di Iren, con una serie di diritti riconosciuti ai creditori finanziari sui proventi derivanti dalla cessione.

In definitiva, l'operazione comporta in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno di EGEA S.p.A. (*rectius*, di Midco) a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Si deve, quindi, ritenere che vi sia stato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, circostanza che – secondo la giurisprudenza – legittima l'esercizio del diritto di recesso.

Questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024, che comporta in pratica la cessione dell'intera società ed al contempo un profondo cambiamento della natura della stessa, determina il venir meno delle condizioni previste dall'art.4, del d.lgs. n.175/2016 in quanto la società EGEA S.p.A. non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 1) e non produce più un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lett a).

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente relazione predisposta ai sensi ed ai fini dell'art.20, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.175/2016 si rileva che a partire dall'anno 2024 la partecipazione nella società EGEA S.p.A. non rientra in alcuna delle categorie di cui al sopra citato articolo 4.

Ai sensi del combinato disposto dei citati art.4, commi 1 e 2, ed art.20 commi 1 e 2-lett a) del D.Lgs. n.175/2016, l'ente non può pertanto mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società che non svolgono più né attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né servizio di interesse generale e pertanto occorre procedere alla dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., in quanto ritenuta non più strategica.

In definitiva, questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024 comporta in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

Si ribadisce quindi che vi sia stata una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, circostanza che legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

Per ciò che attiene al recesso, il legislatore ha tutelato la partecipazione del socio, sia con riguardo alla possibilità di scioglimento del vincolo, sia con riferimento all'adozione di criteri di liquidazione della quota più convenienti.

Le cause legali e ineliminabili di recesso nelle S.p.A. previste dal primo comma dell'art.2473 c.c. ricomprendono – tra le altre – la modifica dell'oggetto sociale, se essa comporta un cambiamento significativo dell'attività e dell'oggetto della società.

È idonea a giustificare il recesso del socio di S.p.A. una modifica che incida sulla sostanza dell'oggetto sociale, ad esempio sostituendo l'oggetto sociale originario con uno totalmente diverso, alterando le condizioni di rischio sulla base delle quali il socio aveva inizialmente deciso di aderire alla società, o riducendo l'oggetto sociale in modo da rendere non più conveniente la partecipazione alla società e da indurre il socio a preferire il disinvestimento.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il cambiamento rilevante ai fini del recesso comporta una modificazione radicale dell'attività, tale da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente: il recesso spetta, dunque, solo ove la mutatio si traduca in un'attività sensibilmente difforme da quella precedentemente esercitata, poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell'impresa e la convenienza dell'investimento (cfr. Trib. Roma 8 luglio 2016).

Il mutamento dell'oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso, può – peraltro – verificarsi non soltanto con una formale delibera assembleare, ma anche di fatto, ovvero attraverso atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale indicato nello statuto, ne comportano una modifica sostanziale.

L'art. 2.2. dello Statuto di EGEA S.p.A. prevede l'esercizio del diritto di recesso in determinate circostanze e ne determina al contempo le modalità di liquidazione della quota di partecipazione.

A norma dell'art.2437, comma 3, c.c., se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Il successivo art.2437-bis c.c. prevede che il diritto di recesso sia esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese

della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

ART.21, D.LGS. N.175/2016 – DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO

Come sopra evidenziato la società versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per l'Ente, al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013).

Il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 recita:

“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. ...omiss...”

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio.”

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo è tenuta all'approvazione del bilancio consolidato.

Il Bilancio consolidato costituisce una “fotografia annuale, quale somma dei bilanci dell'esercizio considerato della società capogruppo unitamente a quella di tutte le partecipate, quali società di capitali, autonome, di cui la capogruppo registra solamente il costo storico nell'attivo del proprio stato patrimoniale.

Gli esiti ed i risultati degli esercizi precedenti confluiscono nei valori di patrimonio netto dell'esercizio delle società in cui si forma il consolidato.

La somma algebrica dei conti economici delle società appartenenti al perimetro del gruppo EGEA determina il risultato del medesimo esercizio.

Le perdite registrate negli esercizi precedenti hanno comportato la riduzione del patrimonio netto delle rispettive società partecipate. Nello “Stato patrimoniale consolidato” dell'esercizio considerato trova pertanto espressione l'effetto di trascinarsi delle perdite relative agli esercizi precedenti di tutte le società facenti parte del gruppo.

Il bilancio consolidato della capogruppo EGEA S.p.A., per l'anno 2023, ha rilevato una perdita d'esercizio di €3.807.407,00.

Ai sensi del comma 1, art.21, D.Lgs. n.175/2016 l'accantonamento è pertanto calcolato applicando la percentuale di partecipazione al valore della perdita d'esercizio rilevata dal bilancio consolidato dell'esercizio 2023 e precisamente:

Perdita consolidato 2023 €3.807.407,00 - Partecipazione 0,1160% - Accantonamento € 4.416,59

Poiché la EGEA S.p.A. ha registrato una perdita anche con riferimento all'esercizio 2022, il cui bilancio è stato tardivamente approvato nel corso dell'anno 2024 unitamente a quello dell'esercizio 2023, al fine di considerare l'effetto di trascinarsi di tale perdita sul bilancio della società, occorre valutare le conseguenze che sono state determinate sul valore sia del patrimonio netto che del capitale sociale.

Nei fascicoli di bilancio trasmessi dalla società EGEA S.p.A. è stato fatto riferimento al Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori, e precisamente:

“per effetto delle perdite conseguite, il capitale sociale della società EGEA s.p.a. risulta ridotto di oltre un terzo del proprio valore nominale, comportando di fatto una situazione rilevante ai sensi dell’art.2446 c.c., che la medesima società ha affrontato approvando un Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori.”

In dipendenza dell’approvazione e dell’omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il patrimonio netto della società EGEA S.p.A. risulta ridotto dalle perdite conseguite ad un importo €.13.743.755,00, a fronte di un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di €.58.167.200,00.

Tale aspetto evidenzia la riduzione di oltre un terzo del valore nominale del capitale sociale, il cui valore può essere così determinato:

Capitale sociale nominale	58.167.200,00
Patrimonio netto residuo al 31/12/2023	- 13.743.755,00
Valore della riduzione del capitale sociale, per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella 2023	44.423.445,00

Con riferimento all’eventuale ripiano delle perdite con le somme accantonate il comma 3bis del medesimo art.21, D.Lgs. 175/2016 recita:

“Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.”

Al fine di determinare un accantonamento prudenziale, di importo maggiore, in considerazione della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell’art.21, l’accantonamento può essere calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023, e precisamente:

Valore riduz cap. sociale €.44.423.445,00 - Partecipazione 0,1160% - Accantonamento €. 51.531,20

Tale importo deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato, nella medesima seduta consiliare odierna, con cui si provvede all’accantonamento di quota dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’anno 2023, precisando che in dipendenza dell’approvazione e dell’omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Dir_2	C.F. 02996810046	Società Trattamento Rifiuti S.r.l.
-------	------------------	------------------------------------

Anno di costituzione: 2004 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

Attività svolta: gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti.

Società a totale partecipazione pubblica

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2022 le assemblee di Co.A.B.Se.R. e di S.T.R. hanno approvato e perfezionato il progetto di scissione parziale proporzionale con effetti trasformativi, con trasferimento di ramo d'azienda da Co.A.B.Se.R. a S.T.R. e conseguente attribuzione di quote di S.T.R. ai comuni consorziati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione originaria sulla base del rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione.

Al compimento della stessa, al 31/12/2022 risulta la seguente situazione:

- la percentuale di possesso del Comune di Alba nella società S.T.R. passa dal 18,32656%, al 18,5265% (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio);
- il Consorzio Albese Braidesse CO.A.B.SE.R è stato trasformato nel nuovo Consorzio di Area Vasta CO.A.B.Se.R e le quote di partecipazione sono state rideterminate in base al criterio del numero abitanti residenti al 31/12/2021 combinato con quello superficie del territorio (kmq) i cui effetti hanno determinato la diminuzione della percentuale che passa dal 19,75% al 16,831%, (percentuale utilizzata per il consolidamento dei dati di bilancio).

Situazione al 31/12/2023

Percentuale di partecipazione del Comune:	0,98%	(percentuale non di controllo)
Capitale sociale importo	€.2.908.497,06	0,98% €.28.503,27
Patrimonio netto al 31.12.2023:	€.11.632.621,00	0,98% €.113.999,69

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

La società svolge il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la

gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio ai soci.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge con profitto il ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Dir_3	C.F. 03168260044	Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 2007 Data termine della società: 31/12/2050
 Tipo di partecipazione DIRETTA
 Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

Attività svolta: gestione servizio idrico integrato.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 1,10% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.200.000,00 1,10% €.2.200,00

Patrimonio netto al 31.12.2023: €.36.982.904,00 1,10% €.406.811,94

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e svolge al contempo la gestione del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione della Società SIPI s.r.l.

La società svolge la gestione con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale, in attesa della definizione del nuovo assetto di territorio.

Dir_4	C.F. 00451260046	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.
-------	------------------	--

Anno di costituzione: 1993 Data termine della società: Indeterminata

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: NO Società affidataria diretta di servizio pubblico: NO

Attività svolta: ha realizzato l'Acquedotto delle Langhe che ora gestisce e di cui provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Società a totale partecipazione pubblica

Percentuale di partecipazione del Comune: 2,24% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale €5.000.000,00 2,24% €112.000,00

Patrimonio netto al 31.12.2023: €54.497.475,00 2,24% €1.220.743,44

Liquidità €24.217.322,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Motivazione:

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile, come si evince anche dal codice ATECO 360000.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

Società che produce servizi nell'ambito del servizio idrico integrato. L'attività esclusiva di Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi è costituita dalla captazione e distribuzione all'ingrosso di acqua potabile.

Dir_5	C.F. 02513140042	Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.
-------	------------------	---

Anno di costituzione: 1996 Data termine della società: 31/12/2050

Tipo di partecipazione DIRETTA

Società *in house*: SI Società affidataria diretta di servizio pubblico: SI

Attività svolta: promozione turistica del territorio.

Società a partecipazione mista

Percentuale di partecipazione del Comune: 0,14% (percentuale non di controllo)

Capitale sociale importo €.70.000,00 0,14% €.98,00

Patrimonio netto al 31.12.2023: €.70.658,00 0,14% €.98,92

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Motivazione:

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art.20, comma 2.

Motivazione:

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili e nel rispetto delle indicazioni di cui alle leggi regionali di riferimento.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio, che risulta ulteriormente ampliato a seguito dell'incorporazione del territorio di Asti e dei comuni del Monferrato.

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE n. 17 DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera consiliare ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2023- e relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni "

L'ORGANO DI REVISIONE

premesso che in data 5/11/2024 ha ricevuto , per l'espressione del parere di competenza, la documentazione inerente alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto, corredata dai seguenti allegati :

- Allegato A - Relazione sui risultati conseguiti dalla revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023
- Allegato B - Schede di rilevazione (art. 20 comma 1 TUSP) delle partecipate
- Allegato C - Relazione tecnica alla Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024

Visti

- il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- l'art. 4, c.1 del T.U.S.P. per il quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato

- che il comune di Monteu Roero ha proceduto ,in attuazione delle disposizioni di cui all'art 24 TUSP ,ad effettuare entro il 30 settembre 2017 una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2017 provvedendo alle comunicazioni di legge ;
- ha riportato nella relazione tecnica singole schede per ciascuna società partecipata dall'Ente contenenti tutte le analisi necessarie al verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni;

Preso atto delle scelte programmate dal Comune di Monteu Roero :

- in particolare è stata valutata la partecipazione nella società EGEA S.P.A. come da schede degli allegati B e C.
- L'operazione di ristrutturazione del Gruppo EGEA , a seguito della crisi iniziata nel corso dell'anno 2022 , ha recentemente portato all'omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito comportante la cessione dell'intera azienda (originariamente facente capo ad EGEA S.P.A.) a nuova Società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno a cedere la residua partecipazione ove IREN decida di esercitare l'opzione .
- Di conseguenza , si è determinato un profondo cambiamento nella natura di EGEA S.P.A. , che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e alcune partecipazioni ' devitalizzate ' .
- A decorrere dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete , inerenti distribuzione del gas metano, teleriscaldamento e distribuzione del servizio idrico, e pertanto non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 comma 1) e non fornisce più un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett.a) .
- Conseguentemente , il Comune di Monteu Roero ha ritenuto di disporre la dismissione

della partecipazione , anche eventualmente esercitando il diritto di recesso a seguito dell'avvenuta modifica sostanziale dell'oggetto sociale .

Constatato che la società ha registrato perdite di esercizio non prevedendone l'immediato ripiano e di conseguenza ha integrato i presupposti di cui all'art. 21 D.LGS. n. 175/2016 , il Comune di Monteu Roero ha previsto l'iscrizione di una quota di accantonamento pari a € 51.531,20.

In considerazione del combinato disposto del comma 1 paragrafo 2 , e del comma 3 bis del citato art. 21 , tale importo è stato determinato , in via prudenziale, prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 sia di quella registrata nel 2023 :

Valore riduzione capitale sociale € 44.423.445,00 - Partecipazione 0,116.%-
Accantonamento € 51.531,20

Dato atto che

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 12/12/2022 il Comune di Monteu Roero ,ha condiviso la proposta di trasformazione del MOR da Società consortile a responsabilità limitata ad Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero"con decorrenza 01/01/2023,con una partecipazione del 3,33% per una quota nominale di euro 2.664,16. Tale azienda non è soggetta alla ricognizione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

Visto

il documento che riporta le schede di rilevazione per la partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 :

- partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 per recesso, della società Tanaro Servizi Acque S.r.l.
- partecipazioni dirette non più detenuta al 31.12.2023 per fusione, della Sipi srl fusa nella Sisi srl.
- partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2023 per recesso, della società Egea spa

Dato atto che il quadro delle partecipazioni societarie ed il piano della razionalizzazione delle partecipate del Comune di Monteu Roero ha le seguenti risultanze finali :

Codice fiscale società	Denominazione società	Esito Revisione e Motivazioni della scelta	% Quota di partecipazioni e	Attività svolta
02996810046	Società Trattamento Rifiuti s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.	0,98	Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti
03168260044	Società intercomunale Servizi Idrici S.R.L	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e procede all'amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro	1,10	Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato

		concessione in uso ai gestori del servizio pubblico.		
00451260046	Acquedotto Langhe e Alpi cuneesi spa	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto viene erogato e prodotto un servizio di interesse generale	2,24	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c.2, lett. a)
02513140042	Ente Turismo Langhe, Monferrato, Roero	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.	0,14	Promozione turistica del territorio

Il comune di Monteu Roero detiene la seguente partecipazione indiretta

Codice fiscale società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta
03434470047	CO.GE.S.I. scrI	S.I.S.I. S.r.l.	30,296	0,33	raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie

Tenuto conto degli atti predisposti

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.LGS. N. 267/2000 nella formulazione vigente

Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 239 del Tuel comma 1 , lettera a), la sottoscritta ha accertato, riguardo alla gestione del piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni con riferimento al 31/12/2023, la coerenza operativa del Comune al dettato legislativo del D.Lgs 175/2016

Alessandria li, 6 novembre 2024

Il Revisore dei Conti
D.ssa Marita Cabras

